

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
Sentenza n. 15/22

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di novembre, in collegamento da remoto tramite Google Meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Claudio Zucchelli	Presidente
Carlo Schilardi	Relatore
Raffaele Potenza	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nei reclami in appello, proc. CS11/22 e CS 12 presentati dal concorrente Giacomo Liuzzi, rispettivamente avverso le decisioni 4 e 3 dei CC.SS. del Trofeo Fagioli, valido per il CIVM -riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva- pronuncia la seguente

SENTENZA

1.-Il signor Giacomo Liuzzi, che ha partecipato quale concorrente conduttore col n. 133 al *57° Trofeo Fagioli Gubbio Madonna della Cima* valevole per il Campionato velocità montagna 2022 indetto da ACI-Sport, al termine della gara 2 ha presentato reclamo nei confronti del concorrente numero n. 132 Tagliente Vito, assumendo che la sua autovettura Peugeot 308 GTI RSTB 1,6 Plus avrebbe avuto il *ponte posteriore non conforme a quello previsto dal costruttore con riferimento a particolari di serie del telaio della vettura*. Il paraurti anteriore sarebbe stato poi *manomesso con asportazione di materiale dalle prese d'aria anteriori - griglia anteriore, che, invece, dovevano essere prettamente quelli previsti dal costruttore con riferimento al telaio della vettura*.

A seguito del reclamo i Commissari sportivi hanno deciso, sulla base della relazione ricevuta dai Commissari tecnici, che la vettura del signor Tagliente non fosse conforme nel particolare *paraurti anteriore* e ciò alla luce dei criteri di cui all'articolo 128 del RSN e all'articolo 15 categoria A dell'Appendice 5 al RSN (linee guida per il rispetto dei regolamenti tecnici). La violazione è stata sanzionata (decisione n. 4 del 28 agosto 2022) con l'ammenda di Euro 1000,00, inquadrando la difformità tra quelle previste dall'art. 128 RSN dall'appendice 5 al RSN.



I Commissari tecnici hanno sottoposto a verifica nei medesimi particolari anche l'autovettura del signor Giacomo Liuzzi e ne hanno accertato, sempre a termini del RSN - articolo 128 e dell'appendice 5 all'RSN articolo 15 categoria A, la non conformità tecnica nel particolare *paraurti anteriore*. La violazione per difformità tecnica è stata sanzionata dai Commissari sportivi (decisione n. 3 del 28 agosto 2022) con l'ammenda di Euro 1000,00, inquadrando la difformità tecnica nella categoria A dell'art. 128 RSN.

1.2- Avverso la decisione n. 3 dei CC.SS. il sig. sig. Giacomo Liuzzi ha proposto un primo reclamo sostenendo che il Collegio avrebbe errato nel determinarsi perché sull'autovettura Mini Cooper S con cui ha partecipato alla gara è stato montato il kit estetico denominato *Areo JCW* che è solo un ricambio originale venduto dalla *BMW* senza che esso abbia subito alcuna alterazione. Ha poi rappresentato la sua buona fede nel montare il kit e ha chiesto, qualora dovesse si dovesse confermare l'irregolarità riscontrata, una riduzione della sanzione perché eccessiva rispetto alla violazione contestata.

Il sig. Giacomo Liuzzi ha proposto reclamo anche avverso la decisione n. 4 sostenendo che il collegio dei Commissari sportivi avrebbe errato nel qualificare la irregolarità riscontrata a carico del concorrente numero n. 132 Tagliente Vito, conduttore della autovettura Peugeot 308 GTI RSTB 1,6 Plus, collocandola nella minore categoria A di cui all'articolo 15 dell'appendice al Regolamento e ciò in quanto la griglia del paraurti sarebbe stata *volutamente modificata con asportazione di materiale e creazione di fori al fine di consentire un maggior ingresso di aria verso l'intercooler per incrementare le prestazioni della macchina e conseguire un vantaggio*.

1.3- Si è costituita la Procura federale che ha rilevato la connessione soggettiva e la parziale connessione oggettiva dei due casi che consigliano la riunione dei procedimenti ritualmente presentati. Nel merito la Procura ha espresso l'avviso che sia utile ascoltare i Commissari tecnici Antonio Zanotti e Domenico Guarino perché esplicitino i motivi per cui in entrambi due casi hanno ritenuto applicabile la categoria A dell'articolo 128, fermo restando che nell'eventuale attribuzione della irregolarità alla categoria B i concorrenti dovranno essere segnalati al giudice sportivo per la quantificazione delle settimane di sospensione del passaporto.

La causa è stata chiamata all'udienza del 28 ottobre 2022.

2.-Esaminati gli atti e sentite le parti il Collegio ha preso atto:



- che le irregolarità rilevate dai Commissari tecnici in data 28 agosto 2022 riguardano anche la vettura del concorrente n. 132 sig. Tagliente Vito e pertanto occorre integrare il contraddittorio con la tempestiva notifica del ricorso nei suoi confronti a cura del ricorrente;
- che i due giudizi vanno riuniti per connessione soggettiva, visto che i reclami sono stati presentati dallo stesso concorrente avverso le penalità irrogate dai Commissari Sportivi nella medesima gara e per connessione oggettiva atteso che in entrambi i casi è stata irrogata la medesima sanzione;
- che al fine di poter compiutamente decidere occorre approfondire il contenuto e le risultanze degli accertamenti effettuati post-gara dai Commissari tecnici (fondamento delle decisioni n. 3 e n. 4 del 28 agosto 2022 dei Commissari Sportivi) e procedere alla loro audizione, previa produzione da parte degli stessi di dettagliata relazione con cui venga anche chiarito se a seguito delle modifiche e/o addizioni effettuate siano derivati vantaggi prestazionali alle auto in questione.

Conseguentemente il Collegio ha disposto la riunione dei due giudizi e la integrazione del contraddittorio nei confronti del concorrente controinteressato signor Vito Tagliente ed ha ordinato ai Commissari Tecnici di gara signori Antonio Zanotti e Domenico Guarino di comparire alla nuova udienza di trattazione della controversia, fissata alla data del 25 novembre 2022, per essere ascoltati previo deposito di una relazione illustrativa ed esplicativa delle verifiche effettuate sulle vetture condotte dai signori Giacomo Liuzzi e Vito Tagliente, oggetto delle decisioni n. 3 e n. 4 del 28 agosto 2022 adottate dal Collegio dei Commissari Sportivi in occasione della competizione indicata nelle premesse;

2.2.-All'udienza del 25 novembre 2022 i due giudizi riuniti sono stati assunti in decisione,

presenti il reclamante signor Giacomo Liuzzi assistito dall'avvocato Agostino Scaffidi e l'avvocato Vincenzo Capo per la Procura Federale.

Il Collegio preliminarmente prende atto che sono stati depositati gli atti richiesti in via istruttoria e che l'ordinanza è stata notificata ritualmente al sig. Vito Tagliente con l'indicazione della data fissata per la trattazione della controversia. Prende atto, altresì, che nei documenti depositati e nella loro audizione in udienza i commissari tecnici di gara signori Antonio Zanotti e Domenico Guarino confermano nei particolari quanto già rapportato ai commissari sportivi e che in sede di verifica delle auto in



questione hanno rilevato, per entrambe, una modifica non prevista dal costruttore e non autorizzata.

L'avvocato Scaffidi per il ricorrente illustra quanto rappresentato nel ricorso introduttivo e nella memoria da ultimo depositata, sostenendo che comunque le difformità riscontrate sulle due autovetture non sono equivalenti, attese le ben più rilevanti modifiche intervenute sull'auto del sig. Tagliente.

La Procura Federale rimanda a quanto sostenuto nell'atto di costituzione e chiede, nell'evidenza delle violazioni contestate, la conferma delle sanzioni irrogate ad entrambi i concorrenti.

DIRITTO

3.-Nel verbale n. 3 in data 28 agosto 2022 i Commissari tecnici hanno riferito ai Commissari Sportivi in ordine alle verifiche effettuate sulle due autovetture facendo presente, alla luce dell'articolo 128 del RSN e dell'articolo 15 categoria A dell'Appendice 5 al RSN (linee guida per il rispetto dei regolamenti tecnici), che la vettura del signor Tagliente non era conforme nel particolare "*paraurti anteriore*" e cioè, nel verbale è specificato che, pur essendo il paraurti montato sulla vettura quello previsto dal costruttore, esso ha subito la *sostituzione della luce diurna con rete metallica*.

La violazione è stata sanzionata dai Commissari Sportivi (Decisione n. 4 del 28 agosto 2022) con l'ammenda di Euro 1000,00, essendo la difformità inquadrabile a loro avviso nella categoria A dell'art. 128 RSN.

I Commissari tecnici, sottoposta a verifica nei medesimi particolari anche l'autovettura del signor Giacomo Liuzzi, ne hanno accertato la non conformità tecnica nel particolare "*paraurti anteriore*" in violazione del RSN - articolo 128 e dell'appendice 5 al RSN articolo 15 categoria A.

Nella verifica effettuata (allegata alla decisione dei Commissari sportivi), quanto al paraurti anteriore è precisato che *dal confronto della documentazione presentata ed il particolare montato è evidente la rimozione dei fari con funzione luci diurne e fendinebbia lasciando gli stessi privi di copertura. Pertanto, il suddetto particolare è non conforme*.

La violazione per difformità tecnica è stata sanzionata dai Commissari sportivi (decisione n 3 del 28 agosto 2022) con l'ammenda di Euro 1000,00, inquadrandola nella categoria A dell'art. 128 RSN.



3.2-In sede di ricorso il sig. Giacomo Liuzzi insiste fa presente che per la sua vettura, dotata di kit estetico originale, l'aria ai freni delle ruote anteriori è direttamente canalizzata dalla presa d'aria supplementare presente sul paraurti che ha all'interno un'incurvatura che dirige l'aria verso l'impianto frenante maggiorato. Non sarebbe pertanto necessario applicare altre canalizzazioni flessibili per far giungere l'aria allo stesso e comunque il *RTN Racing/Start Plus* all'articolo 13 consente canalizzazioni flessibili per portare aria ai freni di ciascuna ruota utilizzando ove possibile la sede dei proiettori antinebbia del paraurti e in questo caso i fendinebbia possono essere tolti. Diversamente egli insiste nel sostenere che i Commissari Sportivi avrebbe errato nel qualificare la irregolarità riscontrata a carico del concorrente numero n. 132 Tagliente Vito, conduttore della autovettura Peugeot 308 GTI RSTB 1,6 Plus, collocandola nella minore categoria A di cui all'articolo 15 dell'appendice al Regolamento e ciò in quanto la griglia del paraurti sarebbe stata *volutamente modificata con asportazione di materiale e creazione di fori al fine di consentire un maggior ingresso di aria verso l'intercooler per incrementare le prestazioni della macchina e conseguire un vantaggio.*

4.-Esaminati attentamente gli atti di causa il Collegio osserva che quanto sostenuto dal signor Giacomo Liuzzi trova smentita negli accertamenti effettuati post gara e nelle delucidazioni rese in sede di audizione dai Commissari Tecnici.

Il Commissario Tecnico sig. Antonio Zanotti fa presente, infatti, che sulla vettura del signor Vito Tagliente - n. di gara 132 - *il ponte posteriore è risultato conforme a quanto previsto dal costruttore e a quanto riportato sulla scheda tecnica della vettura, senza asportazione di materiale, ma sono state rimosse le luci diurne, coprendo la collocazione delle stesse con rete metallica, quindi non conforme.*

Anche nelle verifiche effettuate sulla vettura del reclamante Sig. Giacomo Liuzzi n. di gara 133, *il ponte posteriore è risultato conforme a quanto previsto dal costruttore e dalla scheda tecnica della vettura, mentre il paraurti anteriore risultava privo delle luci diurne e dei fendinebbia incorporati, lasciando le stesse collocazioni privi di copertura, e pertanto non conformi.*

Il reclamante Sig. Giacomo Liuzzi, in fase di verifica non presentava poi a sostegno delle sue tesi alcuna documentazione agli ufficiali di gara preposti al controllo e non dimostrava di non possedere alcuna autorizzazione per tale modifica come previsto dall'art. 12.1 (modifiche ed aggiunte autorizzate o obbligatorie – RSN/RSE/RS PLUS



anno 2022). A seguito di quanto rilevato e visto l'articolo 128 RNS (regolamenti tecnici) è precisato che *"in entrambi i casi le non conformità rilevate non portando vantaggi né violazioni alle norme di sicurezza, si è proposto al Collegio dei Commissari Sportivi una non conformità' di tipo A"*.

A sua volta nella relazione in data 21.11.2022 il Commissario Tecnico signor Domenico Guarino fa presente che dalle verifiche sulla vettura del reclamato, Sig. Vito Tagliente n. di gara 132, *"è emerso che: il ponte posteriore risultava CONFORME a quanto previsto dal costruttore e a quanto riportato sulla Scheda Tecnica della vettura avvalendoci della consultazione sul portale del costruttore (SERVICEBOX).*

Relativamente al paraurti anteriore oggetto del reclamo è risultato invece che quello montato sulla vettura era uguale alla documentazione presentata ovvero alla *"Scheda tecnica"* ad eccezione della rimozione delle luci diurne, nella cui sede era stata collocata una retina metallica. Pertanto, sulla base del su riportato Art12.1 si dichiara **NON CONFORME**. Sullo stesso non risultavano asportazioni di materiale o creazione di prese d'aria.

Quanto alla verifica effettuata sulla vettura del reclamante Sig. Liuzzi n. gara 133 viene evidenziato che il *"Ponte Posteriore risultava conforme a quanto previsto dal costruttore e a quanto riportato sulla Scheda Tecnica della Vettura*. La vettura tuttavia era equipaggiata con paraurti diverso da quello riportato sulla scheda Tecnica presentata dallo stesso in fase di Verifica e il sig. Liuzzi dichiarava di aver montato sulla sua vettura MINI COOPER S, il kit estetico denominato Areo JCW. Per quanto riscontrato ed in assenza di alcuna documentazione aggiuntiva alla sola Scheda Tecnica ravvisa l'inosservanza di quanto prescritto dal su citato Art 12.1. Pertanto, si è riscontrata la **NON CONFORMITA'**

4.2-A seguito di quanto rilevato sulle vetture, visto l'articolo 128, i Commissari tecnici hanno ritenuto di proporre al Collegio dei Commissari la sanzione prevista delle lett, a) del R.S.N. ovvero *"Non conformità dovute a errori di montaggio o mancanze che certamente non comportano ne vantaggi, né violazioni di norme di sicurezza"*.

5.-Tanto rilevato il Collegio ritiene che le sanzioni comminate ai due concorrenti appaiono pienamente conformi alle disposizioni regolamentari in relazione alle violazioni commesse. In particolare in entrambi i casi, infatti, risultano correttamente applicati:



-l'articolo 128 del R.S.N. che prevede che se una vettura è dichiarata non conforme, non può essere considerato un elemento di difesa il fatto che non sia stato ottenuto un vantaggio nella prestazione;

-l'articolo 227.3. B che prevede che chiunque per colpa, errore non scusabile, negligenza e imperizia viola le norme del R.S.N. e sue appendici è punito con la sospensione da due mesi a sei mesi e/o con l'ammenda da euro 260,00 ad euro 26.000,00;

-l'articolo 227. 12 R.S.N. che precisa che l'ammenda è una sanzione pecuniaria inflitta a qualsiasi soggetto titolare di licenza sportiva per l'inosservanza o la violazione di norme e regolamenti ed è inflitta dal collegio dei commissari sportivi.

- l'articolo 12.1 del Regolamento Tecnico Racing Start Plus 2022 che dispone che ogni modifica, a prescindere dalla sua entità ed effetti, va autorizzata.

L'articolo 15 dell'appendice cinque al R.S.N. stabilisce infine i criteri per l'applicazione delle sanzioni e prevede che In caso di non conformità tecnica la sanzione debba essere comminata secondo il principio di proporzionalità in funzione della categoria e per le non conformità dovute a errori di montaggio o mancanze che certamente non comportano né vantaggi né violazioni di norme di sicurezza, la sanzione da applicare ed ammonizione ad ammenda, 12 del caso per caso.

5.2-Atteso, pertanto, che tutte le vetture che partecipano ad una gara devono possedere un documento tecnico che si chiama *FICHE* di omologazione e che nel caso di specie è intervenuta in difformità e senza autorizzazione la modifica alla parte anteriore e ai paraurti delle due autovetture, deve concludersi che le sanzioni sono state correttamente applicate, essendosi anche tenuto in conto nella loro determinazione che a seguito dalle modifiche apportate i concorrenti non hanno tratto alcun vantaggio.

Per le ragioni esposte, i reclami riuniti sono da ritenere infondati e vanno respinti.

P.Q.M.

Rigetta gli appelli.

Dispone l'incameramento dei depositi cauzionali.

Così deciso, in videoconferenza, il 25 novembre 2022.

Il Relatore
C. Schilardi

Il Presidente
C. Zucchelli